



## Fisac Cgil Vicenza

Corso Fogazzaro, 21 - 36100 Vicenza  
tel. 0444 544003 fax 0444 544719  
email: assicurazioni@fisacvicenza.it

Vicenza, 1 luglio 2008

Alle/ai dipendenti  
delle  
agenzie di assicurazione  
di Vicenza e provincia

### **Oggetto: Ex Festività, ferie, permessi**

Vi comunichiamo che le festività soppresse (ex art.31 comma 2), religiose e civili, per l'anno 2008 sono le seguenti:

- 1) mercoledì 19 marzo S. Giuseppe
- 2) domenica 4 maggio Ascensione del Signore
- 3) domenica 25 maggio Corpus Domini
- 4) domenica 29 giugno S.S. Pietro e Paolo
- 5) martedì 4 novembre Anniversario vittoria della guerra 1915/1918.

Vi ricordiamo che il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le prime 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all'Agente se per l'anno in corso (2008) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di "riposo compensativo" (i riposi possono anche essere fruibili ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce "permessi" o "permessi ex festività"), oppure mediante riconoscimento di un'indennità sostitutiva, che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Pertanto i permessi ex festività sono cumulabili e monetizzabili e sono di natura del tutto diversa dalle 16 ore annue, usufruibili -anche dai part-time- per documentati motivi personali (ex art. 43 comma 3) e dai permessi aggiuntivi per visite e terapie mediche (ex art. 43 comma 2).

Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

$$(retribuzione\ mensile\ lorda * 14) / 250$$

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire, ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

Vi ricordiamo, infine, che nell'anno 2008 vi è **una sola giornata festiva cadente di domenica**, per la qual è prevista (ancora ex punto 8 dell'articolo 31 del CCNL) la retribuzione aggiuntiva calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, ovverosia il **6 gennaio festività dell'Epifania**.

**Per quanto riguarda le ferie (ex art. 39 e segg.) per l'anno 2008, i lavoratori con con anzianità aziendale (fa fede la data di l assunzione presso l'agenzia) fino a 5 anni hanno diritto a 20 giorni di ferie retribuite più 4 di festività soppresse, mentre tutti gli altri matureranno 26 giorni di ferie retribuite più 4 di festività soppresse.**

Il godimento delle ferie maturate nel 2008 deve avvenire :

- a) per almeno 2 settimane consecutive nel corso dell'anno;
- b) per un periodo di ulteriori 2 settimane possibilmente entro l'anno e comunque entro il termine massimo di 18 mesi a partire dal 31/12/2008;
- c) il restante periodo, sarà preferibilmente fruito anche oltre il termine indicato al punto b) ovvero potrà, a scelta del dipendente, essere sostituito con il pagamento della relativa indennità giornaliera(retribuzione annua lorda/250).

Il periodo di ferie può essere frazionato per esigenze di servizio, salvaguardando però un periodo continuativo pari almeno al 50% di quello spettante e sarà collocato, di norma, nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre, salvo diverse proposte del dipendente.

**Ricordiamo a tutti che in assenza di accordo sindacale territoriale specifico, l'agente non ha la facoltà di modificare la normale distribuzione dell'orario di lavoro nel periodo estivo, costringendo i dipendenti ad usufruire forzatamente di giornate intere o mezza giornate di ferie.**

**Viceversa è facoltà del dipendente di richiedere la fruizione di un massimo di 5 giorni di ferie, a singole giornate o a mezza giornate.**

Preghiamo tutti gli interessati di segnalare tempestivamente, alla scrivente Federazione Nazionale, casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Cordiali saluti.

Fisac Cgil Vicenza  
Settore Assicurativo